



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

ORDINANZA N. 191 / 2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO, DEI BORDI STRADA, DELLE RIPE, DEI FOSSI, PROSPICIENTI O ADIACENTI LA PUBBLICA E PRIVATA VIABILITÀ. MISURE DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ'

IL SINDACO

Visto l'intensificarsi delle segnalazioni pervenute e l'accertamento da parte degli uffici comunali di situazioni di difficoltà di transito pedonale e veicolare diffuse causate dal proliferare della vegetazione privata su marciapiedi, carreggiate stradali, strade comunali e private di uso pubblico ubicate sull'intero territorio comunale;

Visto che le imprevedibili avversità climatiche e meteorologiche degli ultimi anni non consentono di ignorare gli effetti delle carenze manutentive alla vegetazione privata, ove ne derivi una incontenibile crescita con conseguente pericolosità per la pubblica incolumità;

Richiamato l'articolo 91 del Regolamento Edilizio vigente relativo alle "aree verdi", in particolare alla manutenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, altresì alla conservazione, valorizzazione e alla diffusione della vegetazione quali fattori di qualificazione ambientale;

Richiamato l'articolo 105 del Regolamento Edilizio vigente relativo a "pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi";

Richiamato l'art.46 del Nuovo Codice della strada, D.Lgs 30/04/1992 n.285 inteso a definire per "sede stradale" la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

Richiamato l'art.29 Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 30/04/1992 n.285 relativamente alla necessità di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

Visto il D.Lgs 30/04/1992 n.285 Nuovo Codice della strada.

Visto l'art.211 del D.Lgs 30/04/1992 n.285.

Visto l'art. 892 e seguenti del Codice Civile relativamente alle distanze per gli alberi.

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Vista la Legge 24.11.1981 n.689.

Accertato che, ai fini della sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, occorre provvedere alla manutenzione delle aree di proprietà privata prospicienti la pubblica e privata viabilità di uso pubblico.

Ritenuto di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

ORDINA

A tutti i privati e gli Enti proprietari , affittuari, possessori o detentori, conduttori di terreni nonché agli amministratori di condominio con presenza di aree verdi confinanti e/o prospicienti la viabilità pubblica e privata di uso pubblico,

DI PROVVEDERE:

1 ALLA VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI ED ALLA PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE MISURE NECESSARIE AL FINE DELLA PREVENZIONE E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE;

2 AL TAGLIO ED ALLO SMALTIMENTO DEI RAMI DELLE PIANTE SPORGENTI ED AGGETTANTI OLTRE IL CIGLIO STRADALE, ALLA MANUTENZIONE E POTATURA DI SIEPI, ARBUSTI CESPUGLI E ROVI, ALBERATURE E SIMILI PROSPICIENTI LA PUBBLICA E PRIVATA VIABILITÀ, AL FINE DI GARANTIRE DECORO, IGIENE E SICUREZZA, IN MODO DA NON OCCULTARE LA VIABILITÀ E LA SEGNALETICA STRADALE, RESTRINGERE, DANNEGGIARE O OCCUPARE LA SEDE STRADALE;

3 ALLA VERIFICA DI STABILITÀ STATICA DELLE PIANTE INTERNE ALLE AREE PRIVATE E PROSPICIENTI LA STRADA, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ;

4 ALL'ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE, SIEPI, ARBUSTI, CESPUGLI E ROVI, ALBERATURE E SIMILI PRESENTI E PROLIFERATE NELLA AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA CHE SI PROTENDONO OLTRE IL CONFINE DI STRADE COMUNALI, VICINALI, CONSORZIALI, E CHE PREGIUDICANO LA PULIZIA E IL DECORO, LA VIABILITÀ E LA SEGNALETICA O CHE COMUNQUE NE COMPROMETTONO LA LEGGIBILITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE;

5 DI PROVVEDERE A GARANTIRE UNA FASCIA DI RISPETTO SUL CIGLIO O ALLA BASE DELLE SCARPATE, LIBERA ARBUSTI, ROVI, E/ PIANTE INFESTANTI, NELE MISURE PREVISTE DAI SINGOLI REGOLAMENTI O NORMATIVE SPECIFICHE, IN MODO TALE DA IMPEDIRE IL RIVERSAMENTO DI TERRENO NELLE CUNETTE E NON OCCULTARE LA VISIBILITÀ AGLI UTENTI DELLA STRADA;

6 DI ESEGUIRE LA PULIZIA DA FANGHI E DETRITI DEI FOSSI LATERALI ALLE

STRADE, RIVI, CUNETTE E RIPE INVASI DAL TERRENO. I PROPRIETARI E/O RESPONSABILI, DOVRANNO MANTENERE LE RIPE PULITE IN MODO DA IMPEDIRE LO SCOSCENDIMENTO DEL TERRENO O L'INGOMBRO DELLA SEDE STRADALE;

7 DI SMALTIRE IL MATERIALE ORGANICO DI RISULTA NELLE MODALITÀ PREVISTE, PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI VERDI;

Si dispone altresì che prima dell'inizio di taglio piante e alberi pericolosi, vengano concordati con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

A V V E R T E

Che in base al principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;

Che il personale incaricato alla vigilanza svolgerà attività di prevenzione e repressione di tutte le situazioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, attraverso la verifica di rispetto ed ottemperanza al presente dispositivo. Pertanto in caso di accertata e/o protratta inadempienza si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Igienico Edilizio, dal Codice della Strada ovvero da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile e fatta salva l'eventuale responsabilità penale a carico del trasgressore.

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

Che la violazione delle suddette disposizioni comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Che l'Amministrazione comunale, in caso di accertata inottemperanza ai contenuti del presente provvedimento, provvederà ad eseguire i lavori necessari, imputando integralmente le spese a carico degli inadempienti.

Che il presente dispositivo ha un prioritario valore civile e che l'inosservanza allo stesso presuppone la responsabilità dell'autore per il danno arrecato.

Che il presente dispositivo è immediatamente efficace, non ha scadenza, fatta salva la rettifica e reiterazione in caso di modifiche alla normativa di riferimento.

INCARICA

Il Comando di Polizia Locale di far rispettare la presente ordinanza a tutte le persone interessate, attraverso periodici sopralluoghi, di carattere generale, nonché di procedere alla contestazione delle situazioni non conformi a quanto sopra enunciato.

Gli Uffici competenti di dare la massima divulgazione alla presente ordinanza, attraverso le vie istituzionali, Enti e associazioni presenti sul territorio, Comitati di quartiere, la Federazione Provinciale Coldiretti, gli Amministratori condominiali, Associazioni di volontariato, sicurezza e Protezione civile affinché della stessa sia data notizia alla cittadinanza.

Gli Uffici preposti, ciascuno per le proprie competenze, alla messa in opera delle misure necessarie a

prevenire o ad eliminare il pericolo potenziale o imminente, provvedendo alla eliminazione delle situazioni in essere, attraverso i mezzi più idonei ed immediati ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.

INFORMA

Che il Responsabile del presente Procedimento ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07/08/1990 n° 241, è il Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città Arch. Antonio GRAZIANI

Che gli interventi di cui al presente dispositivo dovranno essere eseguiti con cadenza regolare, nel rispetto delle necessità ed attitudini delle specie vegetative esistenti;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line, nonché diffuso attraverso i canali istituzionali, il sito internet comunale, comunicato ad Enti ed Associazioni presenti sul territorio, quali Comitati di quartiere, Federazione Provinciale Coldiretti Rivoli, Associazioni di Pubblica sicurezza e Protezione civile, ed affisso sul territorio.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte,, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dello stesso, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Li, 30/06/2021

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)